

FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI

IL FATTO GIURIDICO

Nell'ambito del diritto con il termine **fatto giuridico** si indica uno stato o evento previsto dalla fattispecie di una norma.

Al verificarsi del **Fatto giuridico** la norma ricollega il prodursi di un **effetto giuridico** che può consistere in

costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico;

sostituzione di un nuovo rapporto ad un rapporto preesistente,

qualificazione di una cosa, persona o altro fatto

Il fatto giuridico si distingue dal **fatto naturalistico** perché questo è un accadimento che avviene nella realtà **materiale**, mentre il fatto giuridico è un accadimento giuridico, appartenente al mondo del diritto. Sicché, *se un fatto naturalistico è previsto nella fattispecie di una norma, esso diventa giuridicamente rilevante in seno all'ordinamento giuridico ed è qualificabile come fatto giuridico*. Ne segue che tutti i fatti giuridici sono altresì fatti naturalistici, mentre non è vero il contrario.

esempi

- Nascita, determina l'acquisto della capacità giuridica art. 1 c.c.
- Morte, determina l'apertura della successione art. 456 c.c.

LA FATTISPECIE

Il fatto che la norma prevede e rende causativo di un evento giuridico assume il nome tecnico di **fattispecie**, che può essere **semplice** o **complessa** a seconda che per la produzione dell'evento giuridico basti un solo fatto o ne occorranne di più. Nell'ambito di una **fattispecie complessa** è possibile distinguere, in relazione al risultato che si intende raggiungere, un **fatto principale da altri fatti complementari che possono seguirlo o precederlo in ordine cronologico**. In relazione a ciò è possibile comprendere le ragioni per cui, sebbene gli effetti definitivi della fattispecie complessa si verifichino esclusivamente ove concorrano tutti gli elementi della stessa (compresi gli elementi di efficacia in contrapposizione degli elementi costitutivi come ad es. l'avveramento della condizione contrattuale), tuttavia detti effetti decorrono dal momento in cui si è verificato il fatto principale. Il fatto giuridico consiste in un accadimento umano o naturale capace di incidere sul rapporto giuridico. I fatti giuridici a seconda della loro struttura possono distinguersi in: **POSITIVI**, se si concretano in azioni **NEGATIVI**, se si concretano in omissioni.

Occorre distinguere Tra

IPOTESI ASTRATTA del verificarsi di un fatto giuridico che il legislatore prevede e disciplina

e il **CONCRETO VERIFICARSI** del fatto nella realtà fenomenica.

Tale figura costituisce la **FATTISPECIE ASTRATTA**, che non è altro che la situazione ipotesi-tipo cui il legislatore si riferisce quando detta precetti e divieti.

Tale figura, invece, rappresenta il **fatto singolo specifico che viene preso in considerazione per confrontarlo con la fattispecie astratta detta FATTISPECIE CONCRETA**. Quest'ultima, se porta all'acquisto di un diritto, ne costituisce il **titolo**. L'acquisto può avvenire a titolo originario se manca un rapporto di trasmissione da un soggetto ad un altro, o a titolo derivativo, se il diritto viene acquistato da persona legittimata, cioè che non può disporre, in quest'ultimo caso si parla di successione.

PROCEDIMENTO DI SUSSUNZIONE.

Compito dell'**interprete** è dunque quello di esaminare se l'accadimento che si è verificato (fattispecie concreta) è equivalente a quello previsto dal legislatore nella norma (fattispecie astratta) e, in caso di coincidenza, dedurre la produzione dell'effetto (c.d. **procedimento di sussunzione**).

Sebbene il diritto positivo non conosca una classificazione dei fatti giuridici, in dottrina si **distingue i fatti giuridici in senso stretto dagli atti giuridici a seconda che per la loro esistenza (o efficacia) rilevi o meno la volontà umana**.

Gli atti giuridici in senso stretto si distinguono a loro volta in **atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici**

ATTI GIURIDICI, se, invece, per l'ordinamento è **rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana** (ad esempio una promessa, un testamento, una sentenza, un contratto, un atto amministrativo, una legge ecc.). **L'atto giuridico è un fatto giuridico il cui accadimento è voluto dall'uomo**. Per gli atti giuridici, quindi, a differenza degli altri fatti giuridici, è rilevante l'imputazione ad un **soggetto di diritto**, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo.

In ordine alla conformità o meno alle prescrizioni dettate dall'ordinamento giuridico si distinguono in

ATTI LECITI, se non si pongono in contrasto con alcun obbligo o dovere (sia esso positivo, ossia un comando, o negativo, ossia un divieto) posto dall'ordinamento giuridico. Gli atti leciti, a loro volta, si distinguono in: **discrezionali** (o facoltativi), se il soggetto cui sono imputati ha la facoltà di compierli o non compierli (e non, dunque, il dovere o l'obbligo di compierli); **dovuti**, se il soggetto cui sono imputati ha il dovere o l'obbligo di compierli (e non, dunque, la facoltà di non compierli, sicché è illecita la loro omissione); **necessari**, se il soggetto cui sono imputati, pur non avendo il dovere o l'obbligo, ha l'onere di compierli poiché in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole.

ATTI ILLECITI, se si pongono in contrasto con un obbligo o dovere posto dall'ordinamento giuridico. Gli atti illeciti danno luogo a responsabilità in capo al soggetto al quale sono imputati, ossia al dovere di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento.

ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO

(o meri atti giuridici) sono quei comportamenti consapevoli e volontari i cui effetti sono determinati dalla legge anche se l'autore non abbia voluto tali effetti. Pertanto **la volontà dei soggetti ha ad oggetto solo il compimento dell'atto** (e talora la generica determinazione del contenuto) **e non la determinazione degli effetti**.

Un proprietario di un fondo, colloca la tubatura per portare acqua da una parte all'altra di esso; se le due parti cessano di appartenergli, per una qualsiasi causa, si costituisce automaticamente una servitù di acquedotto tra i fondi (costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia); in tal caso la costituzione della servitù è un effetto dell'attività di Tizio, predeterminato dalla legge anche se da questi non voluto.

Generalmente gli atti giuridici in senso stretto si distinguono in

ATTI MATERIALI (o operazioni), che consistono in una diretta modificazione materiale del mondo esterno (es. la scoperta del tesoro 932 c.c.).

DICHIARAZIONI DI SCIENZA E DI VERITÀ, nelle quali il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico: fanno parte degli atti giuridici in senso stretto, in quanto la legge spesso li equipara ai fatti giuridici senza ricercare se esiste una volontà degli effetti (Galgano).

NEGOZI GIURIDICI sono, invece, quegli atti consapevoli e volontari le cui conseguenze giuridiche sono volute e determinate, nei limiti del rispetto delle norme imperative, dai soggetti agenti (es. compravendita). In tali atti, cioè, la volontà dell'agente è volta non solo al compimento dell'atto, ma anche alla determinazione dei suoi effetti. Il negozio è l' con il quale l'individuo regolamenta la soddisfazione dei propri interessi, conformando e in maniera piena la produzione dell'effetto giuridico conseguente alla propria manifestazione di volontà.

Gli atti giuridici si distinguono, quanto alla produzione di effetti, in

La differenza tra gli atti giuridici in senso stretto e atti negoziali: non è puramente teorica, in quanto è rilevante principalmente ai fini della disciplina giuridica applicabile.

la disciplina degli **ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO** è completamente **TIPIZZATA**, cioè è la legge che ne individua le tipologie e ne stabilisce le conseguenze giuridiche; al contrario, per gli **ATTI NEGOZIALI**, in particolar modo per i contratti, è consentito ai privati **CREARE NUOVE FIGURE NON PREVISTE DALLA LEGGE e determinare liberamente il contenuto** nella misura in cui gli interessi perseguiti mediante l'atto siano meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (1322 c.c.).

Disciplina particolare attiene ai **VIZI DELLA VOLONTÀ** (quali errore, violenza e dolo) in materia di atti giuridici non hanno rilevanza generalizzata (come avviene diversamente per i negozi giuridici), solo la legge può disciplinare casi in cui l'atto giuridico in senso stretto possa essere impugnato per vizi della volontà.


L'ATTIVITA' GIURIDICA consiste in ogni azione, omissione o comportamento che dia luogo a conseguenze rilevanti sul piano normativo e, cioè, ad effetti giuridici consistenti nella imputazione di situazioni giuridiche soggettive ad entità dominante soggetti di diritto.

FATTO GIURIDICO. Qualsiasi accadimento giuridicamente rilevante con riguardo al quale la produzione dell'effetto giuridico prescinde del tutto dall'esistenza del comportamento volontario del soggetto (es. il fulmine che distrugge la casa di Tizio estingue il diritto di proprietà di quest'ultimo su tale bene). (es. morte di Caio per cause naturali apre la successione degli eredi).

L'ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO. Manifestazione di volontà del soggetto idonea ad assumere rilevanza ai fini della produzione di effetti giuridici. (es. art. 1291 c.c.) predefiniti.

Gli atti giuridici, che consistono sempre in un comportamento umano, si distinguono da meri fatti (o fatti giuridici in senso stretto) per la rilevanza che l'ordinamento attribuisce nel dettarne la disciplina alla volontarietà e alla consapevolezza di tale comportamento. Si è altresì individuata una ulteriore distinzione nell'ambito della categoria degli atti giuridici: atti giuridici in senso stretto, dove la volontà umana abbraccerebbe esclusivamente l'atto e non anche gli effetti che risultano essere predeterminati dalla legge; e i negozi giuridici, dove la volontà avvolgerebbe sia l'atto che gli effetti. La dottrina, all'interno della categoria degli atti giuridici in senso stretto, individua: 1. gli atti e le dichiarazioni di scienza, si traducono nella dichiarazione di avere conoscenza di un fatto giuridico e realizzano non un effetto costitutivo, modificativo o estintivo, ma l'effetto di provare l'esistenza di fatti giuridici; 2. le partecipazioni e le comunicazioni, che includono una vasta categoria di atti quali le dichiarazioni giuridiche, permissive, proibitive, determinative, denunce, diffide, notificazioni ecc.); 3. gli atti dovuti come l'adempimento dell'obbligazione. Che l'atto dovuto rientri nella categoria dell'atto giuridico in senso stretto, non è pacifico in dottrina. Diversi autori considerano l'atto dovuto come mero fatto giuridico, in quanto - per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligazione - per la sua validità non è nemmeno richiesta la capacità naturale del solvens (1191 c.c.: il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità).

NEGOZIO GIURIDICO. Atto con il quale l'individuo regola la soddisfazione dei propri interessi, conformando e in maniera piena la produzione dell'effetto giuridico conseguente alla propria manifestazione di volontà.



La volontà assume rilevanza esclusivamente allorché si tramuta in dichiarazione, essendo preclusa ogni ulteriore indagine sulla volontà interna del soggetto. Il negozio, cioè assume rilevanza giuridica per ciò che si è dichiarato ed il suo contenuto non può che desumersi - oramai - dalla dichiarazione stessa. Il soggetto che emette una dichiarazione deve sopportarne tutte le relative conseguenze; egli, cioè, assume il rischio di rimanere vincolato a quanto da lui dichiarato anche se non corrispondente alla sua interna volontà. Tale rischio è dovuto all'affidamento (v. principio dell'affidamento) che la dichiarazione ha ingenerato nel destinatario. Ne consegue che se l'affidamento non è sorto in concreto oppure è sorto per colpa del destinatario della dichiarazione, la legge non rinviene alcuna ragione per sacrificare la volontà del soggetto (SANTORO PASSARELLI, TORRENTE, TRIMARCHI, TRABUCCHI)

SILENZIO. Il mero silenzio, di per sé, **non** può essere considerato come un comportamento concludente. Ciò può accadere soltanto in virtù di un'espressa previsione di legge, ovvero sulla base di un precedente accordo intercorso tra le parti ovvero, ancora, in ragione di un' inequivoca prassi contrattuale (ad. es., se, nell'ambito di un contratto di somministrazione periodica di beni è usuale che - in caso di mancata contestazione dell'aumento del corrispettivo richiesto dal somministrante - esso si intenda accettato dalla controparte, quest'ultima non può asserire che il silenzio non poteva avere tale significato, poiché porrebbe in essere un comportamento contrario a buona fede).

POSSIAMO
RAGGRUPPARE LE
MANIFESTAZIONI
DI VOLONTA' IN
TRE GRANDI
CATEGORIE

CONTRATTO
TESTAMENTO
MATRIMONIO

In tutti i tre casi siamo di fronte ad un atto umano che ha funzione di comunicare una decisione che riguarda i propri interessi; Questo comportamento è considerato dalla legge come una fattispecie cui si collegano effetti giuridici congruenti con il contenuto dell'atto:

- L'accordo contrattuale ha forza di legge tra le parti (1372);
- Il testamento fa sì che dopo la morte del testatore siano chiamati all'eredità ed agli altri lasciti le persone prescelte dal testatore;
- Il matrimonio stabilisce, tra gli sposi, quei doveri e diritti tipici della vita coniugale;
- Certi interessi vengono regolati in un modo che corrisponde a quanto voluto dalle parti.

IL NEGOZIO GIURIDICO

Sia il contratto, sia il testamento che il matrimonio costituiscono negozi giuridici.

Il negozio giuridico è atto giuridico consapevole e volontario, consistente in una dichiarazione di volontà diretta a produrre determinati effetti giuridici, riconosciuti e garantiti dall'ordinamento, consistenti nella creazione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. La nozione di negozio giuridico è nata sostanzialmente allo scopo di individuare una figura unitaria in grado di comprendere tutte le manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici, in modo tale da stabilirne in modo uniforme regole e disciplina. In questa nozione si facevano rientrare una serie di atti molto diversi tra loro come il contratto, il testamento e il matrimonio e così via. Si riteneva che in questo modo fosse più semplice l'esposizione e lo studio di tali istituti e che, soprattutto, fosse possibile individuare una disciplina generale, applicabile a tutti i negozi giuridici, alla quale si aggiungeva, poi, quella specifica disciplina dettata per ciascuno di essi.

Il concetto di negozio giuridico aveva un fondamento che possiamo definire filosofico, in quanto permetteva di porre al centro del diritto civile la volontà del singolo: il negozio giuridico era lo strumento col quale era possibile realizzare la volontà individuale e ciò risulta evidente già dalla sua definizione come "manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici che l'ordinamento riconosce e tutela".

Il **codice civile tedesco del 1900 (BGB)** ha accolto questa impostazione ed ha disciplinato al libro I la categoria generale del negozio giuridico. Ha dettato, successivamente, le norme particolari che si aggiungono a quelle generali e regolano i singoli negozi giuridici.

Il **codice civile francese del 1804** (c.d. Codice Napoleonico), invece, non fa alcun riferimento al negozio giuridico: in esso è regolato come categoria generale solo il contratto, mentre distinte ed autonome norme disciplinano gli altri istituti come il matrimonio e il testamento.

Il **codice civile italiano** vigente, come anche il codice civile del 1865, segue il modello francese. Esso non contiene alcuna disposizione relativa al negozio giuridico, regola il contratto come categoria generale e contiene una differenziata disciplina degli altri istituti.

Ciò nonostante, molti studiosi ritengono ancora importante la categoria del negozio giuridico e la analizzano autonomamente, perché permette di individuare una serie di principi comuni da applicare a tutti i negozi giuridici diversi dal contratto. Altri invece considerano più convincente la scelta operata dal codice civile perché si considerano poco utile raggruppare in un'unica categoria istituti diversi tra loro. Si è affermato, anzi, che il negozio giuridico (inteso come atto di autonomia negoziale, espressione della volontà del privato, unico arbitro della propria sfera giuridica) finisce per ostacolare la comprensione del contratto le cui connotazioni sociali sono caratterizzate dal principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione: tale principio impone di ritenere che un soggetto può regolare da sé i propri interessi soltanto se ciò non si trasforma in un abuso in danno di altri soggetti (GALGANO).

INFLUENZA DEL TEMPO NELLE VICENDE GIURIDICHE.

In molti casi la legge prevede che le più disparate attività giuridiche debbano compiersi entro periodi di tempo determinati, è importante soffermarsi sui criteri di computo del tempo legalmente prefissati. Occorre avvertire che la legge non prevede una disciplina generale del computo del tempo, anche se l'opinione unanime ritiene estensibile a tutti i casi in cui computo abbia rilevanza giuridica la disciplina dettata in tema di prescrizione (2962, 2963, 1187 c.c. e 155 c.p.c.), salve eccezioni espressamente stabilite. Per il computo del tempo ci si avvale del calendario comune (ossia il calendario gregoriano). In generale la legge accoglie il sistema di computo c.d. civile, che si differenzia da quello naturale perché non tiene conto del preciso momento di decorrenza ma esclusivamente del giorno iniziale, cosicché il periodo si compie con lo spirale dell'ultimo istante del giorno finale. Nel computo del tempo in linea generale non si tiene conto del giorno iniziale (*dies a quo non computatur in termino*), mentre si computa quello finale (*dies ad quem computatur in termino*), infine, qualora il termine per il compimento di un atto scade il giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

PRESCRIZIONE

Il decorso di un certo periodo di tempo può comportare

DECADENZA

La decadenza si caratterizza per il fatto di impedire la nascita o l'esercizio di un diritto se non si soddisfano entro un determinato termine certe condizioni.

VICENDE GIURIDICHE

Nella decadenza possiamo individuare un **onere a carico del soggetto interessato**: questi, infatti, se vuole godere di un diritto deve, entro un termine breve imposto dalla legge, svolgere determinati adempimenti (TRABUCCHI). Solo esercitando il proprio diritto si evita la decadenza.

Fondamento della decadenza - a differenza della prescrizione - non risiede nel fatto soggettivo dell'inerzia del titolare, quanto nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito e con le modalità previste dalla legge, da ciò deriva che

Non trovano applicazione - in materia di decadenza - la sospensione e la interruzione

L'unico modo per evitarla è il compimento dell'atto nel termine e con le modalità previste dalla legge

Vi sono vari tipi di decadenza

DECADENZA LEGALE, è prevista dalla legge ed è sempre un istituto eccezionale, perché deroga al principio secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti di tempo, la decadenza legale

Può essere stabilita nell'**interesse generale**: è inderogabile, irrinunciabile e rilevabile d'ufficio;
Può essere prevista nell'**interesse individuale**: è derogabile, rinunciabile e va eccepita dalla parte.

DECADENZA CONVENZIONALE

Anche la volontà dei privati può stabilire i casi e i termini di decadenza nei modi previsti dall'art. 2965 c.c. sono condizioni indispensabili a tal fine

Che la decadenza sia prevista per l'**esercizio di diritti disponibili**
Che il termine stabilito **non renda troppo gravoso l'esercizio del diritto stesso**.

PUBBLICITÀ. Al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici è necessario garantire a tutti i soggetti dell'ordinamento la conoscibilità dei fatti giuridici potenzialmente idonei ad avere ripercussioni nella loro sfera giuridica. Tale obiettivo è perseguito mediante la **pubblicità**, che è il procedimento disposto dalla legge per rendere conoscibili a soggetti che ne siano rimasti estranei fatti, atti e negozi giuridici. Ai fini della sicurezza dei traffici e dei commerci assume una particolare rilevanza la pubblicità attuata nel settore della circolazione dei beni che è soggetta a regimi diversi a seconda della natura dei beni immobili o mobili registrati. Si distinguono quattro forme di pubblicità: **PUBBLICITÀ NOTIZIA** (la funzione è rendere conoscibile a chiunque fatti giuridici), **PUBBLICITÀ DICHIARATIVA** (rende opponibile ai terzi il fatto giuridico) e **PUBBLICITÀ COSTITUTIVA** (necessaria per la costituzione di soggetti giuridici o di rapporti giuridici) **PUBBLICITÀ SANANTE** (la pubblicità in alcuni casi sana i vizi dell'atto art. 2652 c.c.)

ACQUISTO DI UN DIRITTO

ESTINZIONE DI UN DIRITTO

PRESUNZIONE IURIS TANTUM

Qualora una determinata situazione di fatto si protragga a lungo nel tempo, l'ordinamento tende a conformarvi la situazione di diritto

Se col decorso del tempo, il soggetto acquista un diritto viene in rilievo l'istituto dell'usucapione (la dottrina parla di *prescrizione acquisitiva*)

Se invece il soggetto, a seguito del decorso del tempo, perde la titolarità del diritto soggettivo vengono in considerazione i diversi istituti della *prescrizione estintiva* (prescrizione in senso proprio) e della decadenza

PRESCRIZIONE ESTINTIVA DEL DIRITTO SOGGETTIVO

si realizza la prescrizione quando un *diritto soggettivo si estingue a causa del fatto che il titolare non lo esercita per il periodo di tempo stabilito dalla legge 2943 c.c.*

Sostanzialmente la prescrizione è istituto **collegato**

al decorso del tempo
all'inerzia del soggetto interessato

REQUISITI DELLA PRESCRIZIONE

FONDA-MENTO DELLA PRESCRIZIONE

esigenza di adeguamento della situazione di diritto alla situazione di fatto, essendo inopportuno sul piano socio-economico distogliere risorse dalla collocazione che esse hanno trovato mentre durava l'inerzia del titolare

Fondamentale esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In ragione del fatto che il mancato esercizio di un diritto alimenta il convincimento dei consociati che esso non esista o sia stato abbandonato.

La prescrizione estintiva è dunque stabilita per ragioni di interesse generale, dovendosi conseguentemente considerare un istituto di ordine pubblico. Ciò spiega l'inderogabilità pattizia della relativa disciplina positivamente sancita dall'art. 2936 c.c. a tenore del quale << è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione >>

Istituto non si applica a tutti i diritti esistono **DIRITTI IMPRESCRITTIBILI**. Ciò non vale, però, per tutti i diritti, la legge prevede l'imprescrittibilità dei diritti indisponibili (cioè dei **diritti attribuiti ad un soggetto dalla nascita** come: il diritto alla vita, all'onore, ma anche molti **diritti familiari**, quali, ad esempio la potestà parentale, nonché i **diritti morali dell'autore o dell'inventore**) e dei diritti specificamente previsti dalla legge (es. il **diritto dello Stato sui beni demaniali**). Viene considerato imprescrittibile, anche se manca una norma espressa al riguardo, il **diritto di proprietà** che però è soggetto ad usucapione. Dunque, la proprietà non si perde per un non uso, al più si perde per usucapione altrui.

La prescrizione presuppone un'inerzia ingiustificata del titolare del diritto: pertanto, se l'inerzia è giustificata, perché è impossibile o difficile l'esercizio del diritto, si ha **SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE** (2941 c.c.) presupposto della sospensione è il verificarsi di una particolare situazione espressamente prevista dalla legge (legata alla condizione del titolare o al particolare rapporto tra le parti), il periodo in cui perdura la sospensione non si calcola ai fini della prescrizione: si somma il tempo d'inerzia precedente alla sospensione e quello decorso successivamente alla stessa. Se invece l'inerzia viene a mancare in quanto il titolare compie un atto di esercizio del diritto si ha una **INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE** (2943 c.c.). gli atti interruttivi della prescrizione sono quegli atti che il titolare del diritto compie onde esercitare il diritto stesso (es. domanda giudiziale, messa in mora ecc.), dal momento dell'interruzione decorre un nuovo periodo di prescrizione, a prescindere da quello precedente.

PRESCRIZIONI PRESUNTIVE.

Dalla prescrizione estintiva devono essere nettamente distinte le c.d. "**prescrizioni presuntive**" che non sono causa di estinzione di diritti soggettivi, ma operano esclusivamente sul piano probatorio introducendo una **presunzione iuris tantum di estinzione di determinati crediti a seguito di adempimento o per qualunque altra causa**.

La durata di tale speciale prescrizione può variare: 6 mesi, 1 anno, 3 anni. Ad esempio, si prescrive in 6 **MESI** il DIRITTO DEGLI ALBERGATORI e degli osti per ALLOGGIO e il VITTO somministrato; in 1 **ANNO**, il DIRITTO DEI FARMACISTI per il PREZZO dei medicinali, il DIRITTO DEGLI INSEGNANTI per la RETRIBUZIONE delle LEZIONI che impartiscono a mesi, a giorni o a ore; in 3 **ANNI** il DIRITTO dei PROFESSIONISTI per il COMPENSO dell'opera prestata. In tutti questi casi il **diritto del creditore non si estingue ma si presume soddisfatto nei termini**. Qualora il creditore volesse comunque trovare soddisfazione deve dare prova di non aver ricevuto alcun pagamento. Il creditore potrà solo, in corso di giudizio, deferire il Giuramento al debitore per indurlo a dichiarare che il credito non sia stato soddisfatto. Se il debitore dovesse dichiarare di aver adempiuto, il creditore non avrebbe alcun altro rimedio e il suo credito dovrebbe ritenersi definitivamente estinto.

ESISTENZA DI UN DIRITTO CHE POTEVA ESSERE ESERCITATO

La **prescrizione comincia a decorrere** dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere (2935 c.c.): il diritto oltre che esistere deve poter essere fatto esercitabile.

MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DEL TITOLARE

DECORSO DEL TEMPO STABILITO DALLA LEGGE

PRESCRIZIONE ORDINARIA (2946 C.C.) Prevede termine di prescrizione di **10 ANNI**. Dunque, in genere tutti i diritti si prescrivono in 10 anni

PRESCRIZIONE STRAORDINARIA Tuttavia la legge può prevedere anche termini più lunghi o più brevi:

In 5 **ANNI** si prescrive il DIRITTO AL RISARCIMENTO DERIVANTE DA ATTO ILLECITO, nonché il CREDITO PER I FITTI, per le ANNUALITÀ PENSIONISTICHE e tutto ciò che ha una CADENZA PERIODICA, ossia i crediti che devono essere adempiuti annualmente o mensilmente.

Fra i termini di prescrizione più lunghi ricordiamo che i **DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI** si prescrivono in 20 **ANNI**.